



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 1/2014 CONCERNENTE “SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA REGIONE CALABRIA”

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 21 maggio 2015

*Si assegna il numero 5 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2015*

*Publicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____*

del _____

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 1/2014 CONCERNENTE “SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA REGIONE CALABRIA”

Art. 1

Modifiche all’art. 3

1. Il comma 3 dell’art. 3 è sostituito dal seguente: “3. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti si applica quanto previsto all’art. 18 c. 3 del presente regolamento”.

Art. 2

Modifiche all’art. 4

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le strutture preposte al controllo strategico e di gestione e alla valutazione del personale, propongono alla Giunta regionale l’adozione, nell’ambito di quanto stabilito dal presente regolamento, delle regole di dettaglio del Sistema di misurazione e valutazione della performance (da qui in avanti SMiVaP), previa comunicazione all’Organismo Indipendente di Valutazione. L’adozione può essere contestuale all’approvazione del Piano di cui al successivo art. 11”.
2. Il comma 3 è abrogato.
3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le regole di dettaglio, di cui al comma 2, individuano, in coerenza con i principi di cui al DLgs 150/2009 art. 7 cc. 1 e 3 e art. 9, cc. 1 e 2, e nel rispetto della legge regionale 3/2012 e del presente regolamento:
 - a) le fasi, i tempi, le modalità e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nell’ambito di quanto stabilito dal presente regolamento;
 - b) le modalità applicative delle procedure di conciliazione relative all’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - c) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione e di bilancio;
 - d) le ulteriori schede di valutazione, non contemplate dal presente regolamento, necessarie per specifiche ulteriori misurazioni e valutazioni;
 - e) ogni ulteriore elemento di dettaglio in attuazione di quanto disciplinato dal presente regolamento.”

Art. 3

Modifiche all’art. 5

1. Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I dipartimenti regionali, le strutture ad essi assimilati e i settori costituiscono le unità organizzative alle quali è attribuita autonoma rilevanza ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa. Le Unità organizzative autonome sono considerate alla stessa stregua dei settori.”

Art. 4

Modifiche all’art. 6

1. Al comma 3, le parole “Il SMiVaP, adottato ai sensi dell’art. 4, stabilisce” vengono sostituite dalle parole: “Le regole di dettaglio, adottate ai sensi dell’art. 4, stabiliscono”.
2. Al comma 4, le parole “Il SMiVaP definisce” sono sostituite dalle parole “Le regole di dettaglio, adottate ai sensi dell’art. 4 definiscono”.
3. Il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La pesatura dei fattori valutativi è indicata nell’allegato 1. Gli elementi di dettaglio dei fattori di valutazione di cui al comma 2, lett. d), e comma 5, lett. d), sono definiti, nel numero massimo di 3, tra quelli riportati in allegato al presente regolamento, in sede di assegnazione degli obiettivi individuali. Nella stessa sede è definita l’incidenza percentuale dei singoli fattori, nel rispetto di quanto stabilito dal sistema di misurazione adottato ai sensi dell’art. 4 ed in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato. La mancata esplicitazione degli elementi di dettaglio implica l’applicazione paritaria di tutti gli elementi previsti dall’allegato 1 – regole di dettaglio.”

Art. 5
Modifiche all'art. 9

1. Al primo periodo del comma 1, le parole “con il parere positivo dell'OIV e nel rispetto delle indicazioni del medesimo organismo ” sono sostituite dalle parole “previo parere dell'OIV ”.

Art. 6
Modifiche all'art. 11

1. Il comma 8 dell'art. 11 è sostituito dal seguente: “8. La mancata adozione del Piano della performance costituisce condizione ostativa all'erogazione di premi e incentivi a qualsiasi titolo e in relazione ad ogni tipologia di incarico.”

Art. 7
Modifiche all'art. 12

1. Al comma 1, le parole “la Regione redige annualmente un documento, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 giugno,” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta Regionale approva, entro il 30 giugno, un documento”.
2. Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per il calcolo degli indicatori sintetici di performance di cui al comma precedente vengono utilizzate le regole di calcolo stabilite dalle linee guida metodologiche elaborate in base all'art. 9.”

Art. 8
Modifiche all'art. 13

1. Al comma 2 le parole “con le altre strutture regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con i dipartimenti regionali e le strutture ad essi assimilati,”

Art. 9
Modifiche all'art. 14

1. Al primo periodo dell'art. 14, comma 2, la parola “individua” è sostituita dalla parola “propone”.

Art. 10
Modifiche all'art. 15

1. All'art. 15, viene aggiunto il seguente comma: “11. In tutti i casi nei quali, anche in conseguenza dell'asimmetria temporale tra il momento della valutazione e il periodo di riferimento della medesima, il destinatario della valutazione sia il medesimo dirigente al quale sia assegnato il potere valutativo ai sensi dei precedenti commi, la proposta di valutazione viene effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, che la sottopone alla Giunta Regionale per le determinazioni in merito.
2. Il comma 9 è sostituito dal seguente: “La competenza a valutare il dipendente che nel corso dell'anno solare abbia prestato servizio presso due o più unità organizzative è attribuita al dirigente della struttura di ultima assegnazione sentiti i responsabili delle altre strutture organizzative.”

Art. 11
Modifiche all'art. 32

1. Al comma 6, le parole “della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)” sono sostituite dalle seguenti: “delibere assunte, in attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento previsti dall'art. 13, comma 6, lettera g), del d.lgs.150/2009, dalla competente struttura del Dipartimento della Funzione pubblica, cui sono state trasferite, dal d.l. 90/2014, le competenze in materia di misurazione e valutazione della performance.”

Art. 12

Modifiche all'art. 34

1. Il comma 3 dell'art. 34 è sostituito dal seguente: "3. Si applicano, in materia di incompatibilità, le deliberazioni assunte, in attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento previsti dall'art. 13, comma 6, lettera g), del d.lgs.150/2009, dalla competente struttura del Dipartimento della Funzione pubblica, cui sono state trasferite, dal d.l. 90/2014, le competenze in materia di misurazione e valutazione della performance."

Art. 13

Modifiche all'art. 35

1. Al comma 2, le parole " , tra i dipartimenti" sono soppresse.

Art. 14

Modifiche all'art. 36

1. Al comma 1 dell'art. 36, la parola "certificazione" è sostituita dalla seguente: " validazione".

Art. 15

Modifiche all'art. 37, comma 2

1. Al comma 2 dell'art. 37 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) monitora il ciclo della gestione della performance;".
2. La lettera c) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: "c) valida la relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 e all'art. 12, comma 2, della legge regionale 3/2012, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale;".

Art. 16

Modifiche all'art. 38

1. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 38, dopo le parole "dell'OIV" sono aggiunte le parole " , se non autoconvocata di comune accordo;".
2. All'inizio del comma 3 sono aggiunte le parole: "Nel caso previsto dal comma precedente;".

Art. 17

Modifiche agli allegati

1. Nell'Allegato 1 – Regole di dettaglio, l'ultimo periodo del punto 1: "Il sistema di misurazione adottato ai sensi dell'art. 4 stabilisce il numero massimo di obiettivi individuali" è sostituito dal seguente: "Le linee guida adottate ai sensi dell'art. 9 possono definire il numero massimo di obiettivi individuali"
2. L'ultima parte del punto 3 della legenda dell'Allegato 1, che recita "*Il Sistema di misurazione e valutazione adottato ai sensi dell'art.4 può ridefinire e specificare le descrizioni degli elementi di valutazione*", è sostituita dalla seguente: "Le regole di dettaglio adottate ai sensi dell'art. 4 possono ridefinire e specificare le descrizioni degli elementi di valutazione"
3. Il secondo periodo del punto 4 della legenda dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente: ""Le regole di dettaglio adottate ai sensi dell'art. 4 o il *Piano della performance possono prevedere che la performance generale di Ente sia misurata attraverso specifici indicatori di impatto in grado di rappresentare la reputazione dell'Ente verso l'esterno e/o l'efficacia delle politiche pubbliche*".
4. Le schede in allegato al regolamento vengono così modificate:
 - a. nella scheda di assegnazione obiettivi individuali ai dirigenti, contenuta nell'allegato 2, viene modificata la firma come segue: "Il Valutatore(*)", viene inserita la seguente notazione "(*)Gli obiettivi ai dirigenti generali validi ai fini della performance sono assegnati dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del Piano della performance o con separato atto";
 - b. nella scheda di relazione ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti, di cui all'allegato 3, viene eliminato nell'intestazione il riferimento all'Organismo

- Indipendente di Valutazione. Viene corretto il riferimento all'art. 17, comma 3 del regolamento con l'art. 18, comma 3;
- c. nella scheda di relazione del personale non dirigente, contenuta nell'allegato 3, viene eliminato nell'intestazione il riferimento all'Organismo Indipendente di Valutazione. La frase relativa agli Ulteriori obiettivi individuali :“<<Riportare ogni elemento utile ai fini della misurazione degli indicatori. Esplicitare, inoltre, gli elementi utili per>>” viene completata come segue: “<< valutare gli esiti della misurazione motivando gli eventuali scostamenti rispetto al raggiungimento dei target>>”;
 - d. nella scheda di valutazione dei dirigenti, contenuta nell'allegato 4, viene eliminato nell'intestazione il riferimento all'Organismo Indipendente di Valutazione. Viene corretto il riferimento all'art. 17, comma 3 del regolamento con l'art. 18, comma 3. Viene sostituita l'intestazione dell'ultima colonna come segue “Note del valutatore”. Viene sostituita la firma come segue: “Il Valutatore”, e viene aggiunta la seguente notazione “(*****) Per la valutazione dei dirigenti generali la scheda firmata dall'OIV rappresenta la proposta di valutazione da sottoporre alla Giunta regionale che approverà o la medesima scheda o la scheda modificata in base alle proprie valutazione, nel caso si discostino dalla proposta dell'OIV”;
 - e. nella scheda di valutazione dei dipendenti fascia C, contenuta nell'allegato 4, viene eliminato nell'intestazione il riferimento all'Organismo Indipendente di Valutazione. Viene inserito il riferimento al dipartimento, al settore e al servizio.
 - f. Viene sostituita l'intestazione dell'ultima colonna come segue: “Note del valutatore”. I pesi vengono allineati alla previsione dell'allegato 1 come segue: 1) Performance organizzativa 15%; 2)Obiettivi individuali 10%; 3) Competenze e comportamenti professionali e organizzativi 70%; 4)Performance generale di ente 5%;
 - g. nella scheda di valutazione dei dipendenti fascia A/B, contenuta nell'allegato 4, viene sostituita l'intestazione dell'ultima colonna come segue: “Note del valutatore”. I pesi vengono allineati alla previsione dell'allegato 1 come segue: 1)Performance organizzativa 10%; 2)Competenze e comportamenti professionali e organizzativi 85%; 3)Performance generale di ente 5%;
 - h. nella scheda di valutazione dei dipendenti fascia D, contenuta nell'Allegato 4, viene eliminato nell'intestazione il riferimento all'Organismo Indipendente di Valutazione. Viene sostituita l'intestazione dell'ultima colonna come segue: “Note del valutatore”;
 - i. nella scheda di valutazione dei dipendenti fascia D con incarico di Posizione Organizzativa, contenuta nell'Allegato 4, viene eliminato nell'intestazione il riferimento all'Organismo Indipendente di Valutazione. Viene sostituita l'intestazione dell'ultima colonna come segue: “Note del valutatore”_ Inoltre l'intestazione viene modificata come segue: “Dipendenti fascia D con incarico di Posizione organizzativa o Alta professionalità”.

Art. 18

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. È fatto a chiunque obbligo di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 21 maggio 2015

OLIVERIO